

Congedo straordinario retribuito della durata di due anni per assistere i figli con handicap grave.

1. I Destinatari del congedo.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, purché abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per l'assistenza del figlio in situazione di handicap grave (art. 33 della legge 104/92), **hanno titolo a fruire del congedo straordinario della durata di due anni di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53 e dell'art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.**

- Il congedo può essere fruito anche dai genitori adottivi e dai genitori affidatari, per questi ultimi la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento (informativa INPDAP 21.7.2003 n. 30 lettera b) punto 1).
- Dal primo gennaio 2004, ai sensi del comma 106 dell'art. 3 della legge 24.12.2003 n. 350, è possibile fruire del congedo fin dal momento dell'accertamento, da parte dell'apposita commissione medica presso l'ASL, dello status di handicappato in situazione di gravità del soggetto che si assiste.
- Se il figlio è minorenni è possibile fruire del congedo anche se l'altro genitore non lavora, nel caso di figlio minorenni non è necessaria la convivenza; se invece il figlio, convivente con entrambi i genitori, è maggiorenne, non è possibile fruire del congedo se l'altro genitore non lavora, a meno che non sia dimostrata l'impossibilità di prestare assistenza da parte del genitore che non lavora.
- Se il genitore che richiede il congedo non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, **occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso.** *L'esclusività dell'assistenza non è realizzata allorquando nel nucleo familiare del soggetto con handicap grave sono presenti familiari maggiorenti non lavoratori in grado di assisterlo o di lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso. La continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del figlio.*
- Il fratello o la sorella del soggetto handicappato grave, in caso di decesso di ambedue i genitori, possono subentrare nella fruizione del congedo e per la parte non ancora fruita dai genitori. In questi casi è sempre richiesta la convivenza con il soggetto handicappato a prescindere dal fatto che il soggetto sia minorenni o maggiorenne.

2. La durata del congedo.

La durata massima del congedo è di due anni, tale durata si raggiunge nell'arco dell'intera vita lavorativa dei genitori.

Nell'ambito di tale durata, il congedo potrà essere fruito secondo le seguenti indicazioni e limitazioni:

- alternativamente, in parte dalla madre e in parte dal padre;
- non potrà essere fruito contemporaneamente dalla madre e dal padre;
- potrà essere fruito per l'intero periodo dei due anni ovvero in modo frazionato;
- non è frazionabile, escludendo soltanto il sabato e la domenica o escludendo i periodi di ferie;
- tra un periodo e l'altro è necessaria la ripresa del servizio;
- il limite di due anni si riferisce per ogni persona handicappata e costituisce il limite massimo per tutti gli aventi diritto al congedo (padre, madre, fratelli, sorelle);
- durante la fruizione del congedo il genitore non potrà richiedere contemporaneamente i permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92;
- durante il periodo di congedo il richiedente non potrà fruire del prolungamento fino a tre anni del congedo parentale;
- mentre un genitore fruisce di tutto o parte del congedo biennale, l'altro può fruire dei permessi della legge 104/92;
- qualora siano presenti più figli portatori di handicap grave, il genitore che ha fruito dei due anni di congedo retribuito per il primo figlio non può successivamente chiedere altri due anni per assistere il secondo figlio, tale diritto potrà essere esercitato dall'altro genitore, decurtando dai due anni complessivi eventuali periodi di congedo retribuito già fruiti;
- il beneficio del congedo non potrà essere concesso se la persona handicappata grave da assistere presta attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto.

Il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili, ai fini del raggiungimento del limite massimo dei due anni, si cumula con l'altra forma di congedo biennale non retribuito per motivi familiari e personali previsto dall'art. 4 della legge n. 53/2000.

Si precisa che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili, come si è detto, ha la durata di due anni complessivamente per ambedue i genitori, il congedo non retribuito previsto dall'art. 4 della legge 53/2000 è individuale per ciascun genitore ed ha la durata di due anni.

3. La richiesta del congedo.

La richiesta del congedo va formulata con istanza scritta che andrà documentata con autocertificazione attestante:

- che da parte dell'altro genitore non vi sia contemporanea fruizione del congedo;

- i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell'ambito dello stesso o di precedente rapporto di lavoro.

Il congedo deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla richiesta.

Il dirigente scolastico, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge e debitamente documentate, non dispone di alcun potere discrezionale di negare il congedo retribuito.

4. Il Trattamento economico durante il congedo.

Durante la fruizione del periodo di congedo spetta all'interessato un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento

Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità non potrà superare per il 2004 i 38.019,16 euro più la maggiorazione derivante dalla rivalutazione sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per i pubblici dipendenti e per quelli del comparto scuola, la materia è compiutamente disciplinata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica con la circolare n. 2 del 10.1.2002 e con le informative n. 22 del 25.10.2002 e n. 30 del 21.7.2003.

L'Inpdap sottolinea che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

E' utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio(buonuscita) né del trattamento di fine rapporto (t.f.r.). (circolare n. 11 del 12.3.2001 della Dir. Cen. Prestazioni Previdenziali).

5. Modello di domanda

Al dirigente scolastico
di.....

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a.....il.....
e residente a.....via/piazza..... n.....
tel.....cell.....email.....
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola.....cl.conc.....,
in servizio presso.....,

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 8.3.2000, dell'art. 80 della legge 388/2000 (finanziaria 2001), dell'art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 nonché della circolare INPS n. 64 del 15.3.2001, di fruire di un periodo di congedo straordinario per assistere il figlio/ la figlia adottivo/a, affidato/a, il fratello/la sorella.....(cancellare quanto non interessa) in situazione di handicap grave dal...../...../..... al/...../..... .

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

quanto segue:

1. di essere padre/madre/fratello/sorella/genitore adottivo/affidatario (*cancellare quanto non interessa*) di.....handicappato/a con necessità di assistenza continuativa e permanente;
2. di aver titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della legge 104/92;
3. (*solo nel caso di figlio/a handicappato/a maggiorenne convivente*) che il padre/la madre.....svolge la seguente attività lavorativa.....ovvero non lavora per i seguenti motivi.....;
4. (*solo nel caso di figlio/figlia handicappato/a maggiorenne non convivente*) di prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva;
5. (*solo nel caso di fratello/sorella*) di essere convivente con il fratello/la sorella handicappato/a grave;
6. che il figlio/la figlia handicappato/a grave non presterà attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo;
7. che per il periodo dal...../...../..... al/...../..... il padre/la madre non fruirà contemporaneamente del medesimo congedo straordinario;
8. di aver già fruito in precedenza nell'ambito del presente rapporto di lavoro o del precedente rapporto di lavoro..... dei seguenti periodi di congedo straordinario per assistere per assistere il figlio/la figlia adottivo/a, affidato/a, il fratello/la sorella convivente.....
.....
.....

Data.....

Firma